

Roma, 29 gennaio 2010

**OGGETTO: Disegno di legge recante deleghe al governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Atto Camera n. 1441 – quater - C. Ripristino “Legge Merloni”.**

Nel disegno di legge n. 1441 – quater - C, recante “Deleghe al governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”, già approvato dalla Camera dei Deputati e modificato dal Senato, all'articolo 37 è stato inserito il comma 3, che dispone:

***“All'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 7-bis, introdotto dall'articolo 18, comma 4-sexies, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato”.***

Per comodità di lettura, trascriviamo il testo il citato articolo 18, comma 4-sexies della legge n. 2 del 2009: *“All'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 è inserito il seguente: ‘7-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura del 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo”.*

L'inserimento del citato comma 3, articolo 37, se confermato anche dal Senato nella lettura definitiva, riconoscerà nuovamente il diritto dei dipendenti nei servizi interessati a beneficiare della quota pari al 2 per cento dell'ammontare dell'appalto, ripristinando di fatto la disciplina precedente.

I SEGRETARI NAZIONALI  
D. Volpato P. Bonomo